

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 25 ottobre 2006 (GU n. 264 del 13-11-2006)**

**Decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ovidius», registrato al n. 13513.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Agrochimica S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ovidius» uguale al prodotto di riferimento denominato Tagafor registrato al n. 12600 con D.D. in data 8 aprile 2005 dell'impresa Prochimag di Mandrioli G., con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Tagafor dell'impresa Prochimag;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Ovidius» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva teflubenzuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 aprile 2010 l'impresa Agrochimica S.p.a., con sede in Bolzano, via Copernico n. 11, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato OVIDIUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.a., S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

IRCA Service S.p.a., Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13513.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere a pag. 11 e 12 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

## ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

## OVIDIUS

Insetticida chitino-inibitore

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

## Composizione:

-Teflubenzuron. g. 13,57 g (= 150 g/l)  
-Coadiuvanti qb a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

OVIDIUS è un insetticida regolatore di crescita (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. Agisce prevalentemente per ingestione e nei confronti di alcune specie di insetti, svolge anche attività ovicida. E' selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi. Viene impiegato sulle seguenti colture:

Coltura	Fitofagi	Dose ml/ha	Note
Vite	Tignoletta dell'uva ( <i>Lobesia botrana</i> )	40-50 (0,4 l/ha)	Trattare 8-10 giorni ca. dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; in caso di elevato grado infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento; si consiglia di impiegare il prodotto solo contro la seconda generazione.
Melo e pero	Carpocapsa ( <i>Laspeyresia pomonella</i> )	30-50 (0,6-1 l/ha)	Trattare contro la prima generazione 5-10 giorni ca. dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento con trappole a feromoni. L'intervento contro la seconda generazione si effettua 30-40 giorni ca. dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti, prevedere un terza applicazione 30-40 giorni ca. dopo il secondo intervento.
	Tignola orientale ( <i>Cydia molesta</i> )	40-50 (0,6-0,8 l/ha)	Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
	Minatori fogliari: Cerniostoma ( <i>Leucoptera scitella</i> ), Litocollete ( <i>Phyllonorycter blancardella</i> et <i>corvifoliella</i> )	30-40 (0,8 l/ha)	Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
	Psilla ( <i>Psylla pyri</i> ) e Zeuzera ( <i>Zeuzera pyrina</i> )	50 (1 l/ha)	Il prodotto combatte le neanidi di prima e seconda età. Con la lotta anti-psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno-luglio, si ottiene un'ottima attività collaterale contro <i>Zeuzera pyrina</i> .
Pesce e nettarina	Tignole ( <i>Anarsia lineatella</i> et <i>Cydia molesta</i> )	40-50	
	Minatore fogliare ( <i>Phyllonorycter pomonella</i> )	30-40 (0,6-0,8 l/ha)	Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
Patata	Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	150 ml/ha	Trattare contro le larve di prima e seconda età.
Melanzana	Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	150 ml/ha	Trattare contro le larve di prima e seconda età.
Peperone	Piralide ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	50 (0,5 l/ha)	Effettuare il trattamento nel periodo di ovodeposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 hl/ha.
Mais da granella	Piralide ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	1 l/ha	Effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.
Cavoli	Mamestra ( <i>Mamestra brassicae</i> ) e Cavolaia ( <i>Pieris spp.</i> )	150-200 ml/ha	Effettuare il trattamento sulle larve ai primi stadi di sviluppo.
Ornamentali	<i>Hyphantria cunea</i>	50	Bagnare bene la vegetazione.
Terriccio di fungaia	Sciaridi ( <i>Lycortella spp.</i> , <i>Sciara spp.</i> )	4 ml/m <sup>2</sup>	Diluire le dosi in 1,5 di acqua.

**Compatibilità:** non miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.** ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

**Fitotossicità:** per le piante ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari.

**Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di melo, pero, 28 giorni per vite, patata, mais, 21 giorni per nettarine, pesco, 10 giorni per melanzana, peperone, 7 giorni per il cavoli, 45 giorni per i funghi**

**RISCHI PARTICOLARI:** Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura, per evitare danni alla covata delle api; si raccomanda immediatamente prima del trattamento con il prodotto di sfalcare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

**AGROCHIMICA** Spa - Via Copernico, 11 - BOLZANO

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20 L

Partita n° ....

Officina di produzione: CHEMIA s.p.a. - S.S. 255 km. 46 - S. Agostino (FE); I.R.C.A. Service S.p.A. Statale Cremasca 591 n°10 Fornovo San Giovanni (BG)

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSE-**

**RE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON**

**CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**

**Etichetta Formato Ridotto****OVIDIUS**

Insetticida chitino-inibitore

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

**Composizione:**-Teflubenzuron. g. 13,57 g (= 150 g/l)  
-Coadiuvanti qb a 100**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** conservare fuori della portata dei bambini – conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

**NORME PRECAUZIONALI :** Conservare la confezione ben chiusa.. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE :** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AGROCHIMICA Spa - Via Copernico, 11 – BOLZANO**

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 0,01-0,02-0,05-0,1 L

Officina di produzione: CHEMIA s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S. Agostino (FE); I.R.C.A. Service S.p.A. Statale Cremasca 591 n°10 Fornovo San Giovanni ( BG)

- Partita n°.....

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A10088

DECRETO 25 ottobre 2006.

**Decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stolan», registrato al n. 13517.****IL DIRETTORE GENERALE**

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;